

R.G. N. 4/2022 C.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale collegiale, nella seguente composizione:

dott. Adriano de Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato	Giudice

letto il ricorso *ex art.* 160 e 161, comma 6, l.f., con cui la Società Giei s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 01479030197), con sede in Cremona, via Sesto n. 68, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare nel dettaglio la relativa proposta, nonché il piano e la documentazione entro il termine assegnato dal Tribunale, per integrare la domanda;

ritenuta la propria competenza territoriale *ex artt.* 9 e 161 l.f., avendo la società istante sede da oltre un anno in Cremona;

rilevata la regolarità formale della domanda, avendo allegato al ricorso un'aggiornata visura camerale (doc. 1), i bilanci degli ultimi tre esercizi (doc. 4,5,6), l'elenco nominativo dei creditori (doc. 7) e comprovato i poteri del richiedente *ex art.* 152 l.f. (doc. 2);

preso atto che la ricorrente nel biennio antecedente non risulta aver presentato domanda di concordato preventivo;

ritenuta, in forza delle produzioni documentali sin qui effettuate, la ricorrente soggetto astrattamente fallibile, in quanto svolge attività produttiva/commerciale ed è in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 l.f., come emerge dai bilanci prodotti;

ritenuto che la ricorrente ha chiesto la concessione di un termine di giorni 60, essendo pendente istanza di fallimento;

che detto termine è da calcolarsi, secondo quanto disposto da Cassazione n. 29740/2018 *“dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria”*;

ritenuto, quanto al contenuto degli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma 8, l.f., di porre a carico della ricorrente l'onere di relazionare ogni trenta giorni sulle operazioni economiche, sugli atti di gestione finanziaria dell'impresa, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati, nonché sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della

proposta e del piano; su tali aspetti, il commissario giudiziale provvederà a relazionare al tribunale con medesima periodicità in relazione agli interessi dei creditori concorsuali;

ritenuto, altresì, che i suddetti obblighi informativi debbano essere adempiuti sino all'udienza fissata per l'adunanza dei creditori;

ritenuto pertanto opportuno nominare un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente sta compiendo, riferendo immediatamente al tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f.;

fissa

ex art. 161, comma 6, l.f., termine di giorni 60 decorrenti dal deposito della domanda;

pone

a carico della ricorrente, quale obbligo informativo *ex art.* 161 comma 8° l.f., sino all'udienza fissata per l'adunanza dei creditori, quello di depositare ogni trenta giorni un elenco degli atti di gestione finanziaria compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

avverte

la ricorrente che dalla data di deposito del ricorso sino al decreto di ammissione *ex art.* 163 l.f. potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovrà premunirsi di autorizzazione del tribunale;

avverte

altresì la ricorrente che la violazione dell'obbligo informativo su indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda e, sussistendone i presupposti, anche la declaratoria di fallimento;

nomina

il commissario giudiziale nella persona del dott. Alessandro Tantardini, con studio in Cremona, con il compito di vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine, riferendo immediatamente al tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f.

Si comunichi alla ricorrente, al P.M, al Registro delle Imprese ed al Commissario giudiziale.

Cremona, 14/04/2022

Il Giudice estensore
dott. Andrea Milesi

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis